

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

[Le presenti istruzioni per la compilazione del modulo de minimis fanno riferimento al regolamento de minimis del settore generale 2831/2023 e al RNA - Registro Nazionale degli aiuti di Stato e includono solo alcuni cenni agli altri regolamenti de minimis di settore]

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Per gli aiuti concessi in ambito agricolo (settore della produzione agricola primaria) e ittico, continuano ad operare i rispettivi registri accessibili sul portale del Sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN). Tra i predetti registri, nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il registro RNA è disciplinato dal Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ed opera dal 12 agosto 2017.

A seguito dell'istituzione di un registro centrale, come il registro RNA, e della sua operatività per tre esercizi finanziari, la verifica del rispetto del massimale per gli aiuti, anche nel settore agricolo e ittico, come da indicazioni contenute nelle "Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN" e dal manuale utente SIPA redatti dal Ministero competente, si acquisisce direttamente tramite apposita visura prodotta da RNA e non più a mezzo di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere un aiuto de minimis.

Tuttavia, tenuto conto che ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis - prima di procedere alla concessione dell'aiuto de minimis - le Amministrazioni procedenti sono tenute a verificare una serie di informazioni non contenute in RNA o contenute solo parzialmente, l'Amministrazione regionale ha predisposto un modello di dichiarazione de minimis che le attesti. La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere l'aiuto de minimis.

Il periodo di riferimento per calcolare il rispetto del massimale dei regolamenti (UE) de minimis n. 1408/2013 del settore della produzione agricola primaria, n. 2023/2831 de minimis generale e n. 2023/2832 de minimis SIEG è **di tre anni**, mentre quello relativo al regolamento (UE) de minimis n. 717/2014 del settore pesca e acquacoltura viene determinato sulla base dell'esercizio finanziario.

Dato che il modello di dichiarazione de minimis rimane comune a tutti e quattro i regolamenti de minimis vigenti¹, l'arco temporale è stato indicato con la seguente formula, più generica: "**nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato**".

Ai fini della concessione di un aiuto individuale in regime de minimis, si ricorda che un nuovo aiuto de minimis potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di riferimento del regolamento de minimis applicato (arco di tre anni oppure, esclusivamente nel caso del regolamento n. 717/2014, esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun periodo di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento, ad eccezione del regolamento de minimis n. 2832/2023 SIEG, il cui massimale non concorre al cumulo con i massimali degli altri regolamenti de minimis. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato oggetto di rideterminazione, ad esempio perché a seguito di un provvedimento ad hoc o perché liquidato a saldo con riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto dall'impresa, a condizione che detto importo sia stato effettivamente registrato nel RNA. Fino al momento in cui non sia intervenuta la registrazione in RNA della variazione dell'importo concesso, verrà considerato solo l'importo concesso originariamente.

¹ Regolamenti (UE) de minimis in vigore: Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale; Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria; Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura; Regolamento n. 2023/2832 «de minimis» SIEG.

Si ricorda, altresì, che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

L'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento de minimis 2831/2023 prevede, infatti, che *“Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento”*, detta previsione si riferisce al principio per il quale la concessione di un aiuto de minimis non può essere frazionata in più momenti in base al residuo disponibile nel massimale. La concessione è il momento che fa sorgere il diritto di ricevere l'aiuto de minimis nonché quello in cui occorre valutare che non ci sia superamento del massimale, pertanto, in detto momento, quando si concede, l'importo dell'aiuto de minimis deve essere imputato per intero sulla base della quantificazione derivante dall'esito istruttorio. Diversa è la situazione oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. C 608/2019, nella quale la Corte ha statuito che l'Amministrazione concedente può, a sua discrezione, rimodulare in diminuzione l'importo assegnato prima della concessione al fine di rispettare il massimale dell'impresa nel periodo di riferimento (tre anni solari). A rilevare in questo caso è il momento nel quale avviene la rimodulazione vale a dire prima della concessione. A seguito della piena operatività di RNA ad agosto 2020, la verifica del massimale de minimis si effettua nel registro tramite la visura de minimis, visura propedeutica al completamento dell'iter di registrazione dell'aiuto individuale. Grazie allo strumento del registro RNA, che ha sostituito la modalità precedente di verifica del massimale tramite esclusivamente la dichiarazione de minimis, si è ridotta l'eventualità di incorrere nel divieto della normativa de minimis di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento de minimis 2831/2023, sia riguardo agli aiuti già concessi, sia riguardo a nuovi aiuti non rimodulati prima della concessione. Nel primo caso, poteva succedere che l'impresa richiedente non avesse indicato nella dichiarazione de minimis alcuni aiuti de minimis già ricevuti perché, per esempio, l'impresa non era a conoscenza del fatto che fossero aiuti de minimis e quindi da dichiarare. Nel secondo caso, la verifica del massimale residuo tramite la visura de minimis in RNA semplifica la valutazione dell'Amministrazione concedente relativa all'eventuale possibilità di rimodulare l'incentivo prima della concessione, nel rispetto della finalità pubblica perseguita dall'incentivo, perché lo strumento del registro consente di disporre, praticamente in tempo reale, della situazione aggiornata degli aiuti individuali concessi ad un'impresa.

Nelle indicazioni per la compilazione delle Sezioni A e B del modello de minimis, si prende come riferimento, tra i regolamenti in materia, il regolamento de minimis generale n. 2023/2831.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel periodo di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, (in senso proprio, vale a dire che non svolgono un'attività economica come specificato *infra*) che non dà luogo all'impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Si evidenzia che nel considerando 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023 si esplicita il concetto giurisprudenziale di impresa secondo la normativa europea degli aiuti di Stato, senza innovarlo: *“Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica”*.

Nella disciplina degli aiuti di Stato, per attività economica, come specificato nella Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), si intende “qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato” e la qualificazione di un soggetto come impresa dipende dalla natura delle sue attività.

A titolo di esempio², non esaustivo delle casistiche possibili, quando una persona fisica, oltre a detenere il controllo su due imprese perché detiene in entrambe la maggioranza delle quote, svolge in una o in entrambe le imprese anche un ruolo di gestione perché ricopre la carica di amministratore delegato o perché è amministratore unico, detta persona fisica svolge un’attività economica, partecipando in forma indiretta al mercato nel quale opera l’impresa controllata. Per detto motivo la persona fisica è considerata un’impresa. In quanto impresa la persona fisica fa da tramite di collegamento tra le imprese che controlla che vanno a costituire un’impresa unica, ai sensi dell’ultimo paragrafo della definizione di impresa unica. La persona fisica è l’impresa terza che crea un collegamento indiretto tra le imprese che controlla.

Si riporta qui di seguito la definizione di impresa unica che non è stata modificata rispetto al regolamento de minimis generale precedente (Regolamento (UE) n. 1407/2023).

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

«Impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si precisa che per gli aiuti de minimis SIEG, concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2832, l’ultimo periodo dell’articolo 2, paragrafo 2 statuisce: “Tuttavia, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale che non hanno relazioni tra loro **eccetto il loro legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro** non sono considerate un’impresa unica ai sensi del presente regolamento”.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Come specificato *supra*, il periodo di riferimento per il regolamento de minimis del settore pesca e acquacoltura si basa sull’esercizio finanziario in corso e sui due esercizi precedenti, mentre per tutti gli altri regolamenti il periodo temporale è costituito dall’arco di tre anni.

Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.

² Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «de minimis» n. 2023/2831 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:

- RNA: <https://www.rna.gov.it/trasparenza>
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» il 1° settembre 2024

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «de minimis» il 1° settembre 2024

Il 1° gennaio 2025 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Il 1° marzo 2025 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «de minimis» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2026, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «de minimis» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2025. Nel 2026, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «de minimis» di importo pari o inferiore a 130.000€ (300.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2025 che nell'anno 2026:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Operazione intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto, nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha “ereditato” in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa

originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» il 1° settembre 2024 per l'attività Y

Il 1° gennaio 2025 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Il 1° marzo 2025 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Operazione intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «de minimis» il 1° marzo 2025, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» il 1° settembre 2024

Il 1° gennaio 2025 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Il 1° marzo 2025 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A il 1° settembre 2024 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A il 1° settembre 2024 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Operazione intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» il 1° settembre 2024

Il 1° gennaio 2025 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «de minimis» ricevuto dall'impresa A il 1° settembre 2024 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Il 1° marzo 2025 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, il 1° marzo 2025 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «de minimis», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto il 1° settembre 2024. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente agli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 da inserire nella parte B e alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (TUTTE FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione B - Aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** aventi medesime caratteristiche si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il registro RNA utilizza quale **data di concessione** degli aiuti di cui al predetto articolo 10 **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione** degli aiuti «de minimis» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato detto punto della sezione B del Modulo «de minimis» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «de minimis», ma non ancora **registrati** in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017 **fruiti in regime «de minimis»** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruiti in regime «de minimis»).

Pertanto, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis».**

L'Amministrazione concedente richiede le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 ai soli fini del rispetto del massimale nel periodo di riferimento. Si tratta di un "alert" all'impresa, quando richiede un nuovo aiuto de minimis, di tener conto nei propri conteggi di quegli aiuti dell'articolo 10 rilevanti nel periodo di riferimento, ma non conoscibili dall'Amministrazione concedente in quanto non ancora rinvenibili nella visura de minimis di RNA.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Dal Regolamento 2023/2831/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura solo nel caso specifico in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Si evidenzia quindi che, a differenza del passato, tutto il mondo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, se sono soddisfatte le condizioni sopra elencate, rientra nel regolamento de minimis del settore generale 2831/2023. Alle imprese che operano, invece, nel settore delle proprie attività di produzione, agricolo o della pesca e dell'acquacoltura, si applicano i rispettivi regolamenti de minimis di settore.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

I dati richiesti in questa sezione sono dati che l'Amministrazione concedente non rileva nella Visura aiuti in RNA con lo stesso livello di dettaglio.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in «de minimis» pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia, il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «de minimis», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Nella medesima tabella l'impresa dovrà indicare anche gli eventuali altri contributi pubblici che non costituiscono aiuto di Stato ricevuti per gli stessi costi ammissibili al fine di permettere all'Amministrazione concedente di verificare che l'impresa non riceva più del cento per cento della spesa sostenuta.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto «de minimis» sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «de minimis» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.